

Camera dei Deputati

**Legislatura 12
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00005
presentata da **MARENCO FRANCESCO** il **15/04/1994** nella seduta numero **1**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLA SANITA', data delega **05/30/1994**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
COSTA RAFFAELE	MINISTRO, MINISTERO DELLA SANITA'	09/15/1994

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 15/04/1994
INTERLOCUTORIO IL 30/05/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 15/09/1994
ITER CONCLUSO IL 26/09/1994

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :
COLLOCAMENTO A RIPOSO, LAVORI INSALUBRI E PERICOLOSI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

GEO-POLITICO :
GENOVA (GENOVA+ LIGURIA+), OSPEDALE SAN MARTINO DI GENOVA

TESTO ATTO

Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari sociali. - Per sapere - premesso che: la signora Grazzi Gilda, nata a Genova il 26 dicembre 1938, ivi residente in Salita Pino Sottano 3/4, è dipendente di ruolo della ex U.S.L. XIII (Genova 4), ora U.S.L. n. 3 "Genovese", ed esattamente dell'Ospedale S. Martino in Genova, quale "ausiliaria" presso il reparto "Malattie Infettive-Isolamento", dal 14 agosto 1973, con deliberazione dello stesso ente ospedaliero in data 7 giugno 1973 (comunicazione datata 19 luglio 1973, prot. n. 17633), ed ha svolto una attività usurante, in considerazione delle caratteristiche del reparto in cui ha prestato per 21 anni servizio; in data 20 luglio 1993 la stessa dipendente faceva domanda di collocamento a riposo, ai sensi della legge n. 965 del 26 luglio 1965, articolo 18, per i "Dipendenti coniugati o con prole minorenne a carico"; con lettera a data 7 ottobre 1993 (Prot. n. 10028) l'ente di appartenenza notificava alla stessa dipendente che con provvedimento n. 34 del 19 agosto 1993 era stato disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dall'1 settembre 1994; la signora Grazzi veniva poi convocata presso il Servizio Personale dello stesso Ospedale con lettera datata 8 marzo 1994 (Prot. n. 2010) per "comunicazioni inerenti la sua pratica di collocamento a riposo", e, in data 15 marzo 1994, recandosi agli uffici competenti le veniva comunicato che sarebbe stata invece, contrariamente a quanto precedentemente comunicatole, collocata a riposo nel marzo 1995, con 6 mesi di ritardo rispetto alla precedente data, in quanto non veniva computata nel periodo di servizio prestato la prima assunzione provvisoria, peraltro di soli 4 mesi; con questo rinvio della collocazione a riposo si contraddice il provvedimento n. 34 del 19 agosto 1993 di cui sopra e la comunicazione a data 7 ottobre 1993 (Prot. n. 10028); va considerato che la signora Grazzi, in relazione al tipo usurante di servizio prestato, in un reparto di isolamento, è in condizioni di salute precarie -: a quali cause sia dovuto il suddetto comportamento contraddittorio dell'Ospedale S. Martino di Genova, col cospicuo ritardo nella collocazione a riposo della signora Grazzi Gilda. (4-00005)

RISPOSTA ATTO

In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, si risponde, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per conto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Dalle informazioni ricevute, risulta che la signora Gilda Grazzi aveva maturato, alla data del 31 dicembre 1992, un'anzianità utile alla pensione di 19 anni, 4 mesi e 17 giorni, arrotondata, peraltro, per difetto a 19 anni. Dalla circolare INPDAP n. I6/IP del 23 luglio 1993 si è ricavato il periodo mancante per l'ottenimento della pensione, valutato in 2 anni e 3 mesi; periodo che va ad aggiungersi a quello maturato precedentemente. In conclusione, la signora Gilda Grazzi non potrà cessare il proprio servizio prima del 31 marzo 1995, mentre per l'erogazione della pensione la medesima dovrà attendere il 1^ settembre 1995. L'Unità Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" ha richiamato le disposizioni espresse nel decreto legge n. 374 del 1993 che introduce, in favore dei lavoratori addetti ad attività usuranti, il beneficio della anticipazione del limite di età pensionabile nella misura di 2 mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 60 mesi complessivi; ma la norma in questione si applica nel caso di collocamento a riposo per limiti di età e non nel caso, tal quale invece si manifesta nella fattispecie, di collocamento a riposo anticipato. Il Ministro della sanità: Costa.